



PARERE SULLA DELIBERAZIONE

DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

DI CUI AGLI ARTICOLI 3 COMMA 4, 60 E 63 COMMI DA 8 A 11 DEL D. LGS. 118/2011

(ALLEGATO AL VERB. 7/2022)

Dott.ssa Elisa Venturini (Presidente)

Dott. Pietro Boraschi (Componente)

Dott.ssa Oliva Cutone (Componente)

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Il Collegio dei Revisori dei Conti ricevuto a mezzo PEC, prot. 00017021/2022 in data 9 marzo 2022 i sotto elencati documenti, ai fini dell'emissione del parere previsto all'art. 3 comma 7 del D.Lgs 118/2001, privi di firma certificata, provenienti dalla PEC risorse finanziarie-patrimonio e quindi dalla "Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio":

- allegato 1: modello di determina avente ad oggetto: "Approvazione a fini ricognitori delle risultanze dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 i sensi del principio contabile 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.";
- allegato 2 - elenco degli impegni ROR consistente in elenco dei residui passivi al 31/12/2021, comprensivo degli importi da mantenere, da cancellare in c/residui e in c/competenza e da reimputare con anno di reimputazione;
- allegato 3 - elenco impegni con elencazione dei conteggi totali per direzione;
- allegato 4 - bozza di deliberazione di Giunta, senza oggetto ma relativa alla delibera delle risultanze finali che riassumono gli esiti del riaccertamento ordinario dei residui che menziona gli allegati da A ad F così individuati ma non inviati al collegio:
 - specifiche risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (allegati A e B) ;
 - variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021 (allegati C e D);
 - variazioni al bilancio finanziario 2022-2024 (allegati E ed F);
- allegato 5 - elenco accertamenti con elencazione dei conteggi totali per direzione;
- allegato 6 - elenco accertamenti ROR consistente nell'elenco dei residui attivi al 31/12/2021 comprensivo degli importi da conservare, da cancellare in c/residui e in conto competenza da reimputare con anno di reimputazione;

evidenziando

A - IN MERITO ALL'ITER PROCEDURALE del COLLEGIO dei REVISORI ed alle risposte ricevute

- che i file relativi ai residui attivi e passivi sono pervenuti anche in formato digitale con le operazioni effettuate sugli stessi dalle singole Direzioni e sono stati utilizzati dal collegio per effettuare i campionamenti finalizzati all'espressione del presente parere;
- il campionamento è stato selezionato dal collegio durante l'accesso del 14 e 15 marzo 2022, con il metodo casuale informatico per ogni direzione, ed è stato inviato agli uffici in data 17 marzo 2022;
- gli uffici hanno reso nei giorni seguenti i documenti a supporto delle motivazioni dagli stessi inserite nel file del ROR per le operazioni effettuate sui residui attivi e passivi;
- che il collegio prende positivamente atto che – rispetto all'anno precedente - la documentazione è pervenuta per tutte le posizioni campionate e che, rispetto all'anno precedente, la documentazione è stata allegata in modo più puntuale;
- nonostante ciò purtroppo molti responsabili hanno inviato documenti corposi senza alcun tipo di breve nota, situazione che ha costretto il collegio in molte verifiche ad effettuare un lavoro di ricostruzione di situazioni e di dati non immediatamente riscontrabili tenuto conto che ogni risorsa ha a suo modo interpretato, in modo più o meno esaustivo, la richiesta di documentazione minima da rendere;
- oltre al campione casuale, come meglio oltre riportato, il collegio ha proceduto alla verifica di alcune posizioni e relative motivazioni di cancellazione di residui attivi rispetto ai quali sono stati richiesti documenti aggiuntivi nei giorni seguenti e fino ad oggi;
- il collegio ha effettuato a distanza le verifiche sul campionamento e conserva copia anche informatica, questo per quanto concerne le operazioni di controllo di ROR; rinviando, invece, ad ulteriori approfondimenti circa le tematiche riscontrate sui documenti pervenuti nel campionamento che avranno riflessi sul Rendiconto 2021 e, più in generale, anche sugli obblighi del collegio dei revisori relativamente alla vigilanza della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione come previsto dall'art. 72 del D.Lgs 118/2011;
- nei giorni che hanno seguito il collegio ha effettuato i controlli, controlli che hanno necessitato comunque di molto tempo per la mole di documentazione e che,

per alcune posizioni, hanno comportato richiesta di documentazione aggiuntiva rispetto a quella pervenuta;

- sono stati ricevuti la totalità dei documenti richiesti;

B - IN MERITO ALL'ITER PROCEDURALE INTRAPRESO DALL'ENTE

- in data 16 luglio 2021 con atto n. 9 il Presidente della Giunta regionale ha emanato il "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- visto l'art. 41 del regolamento di contabilità in essere che recita: "1. Il Settore Ragioneria in sede di predisposizione dello schema di Rendiconto della Gestione ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, avvia il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 63, comma 8 del d. lgs. 118/2011. 2. Il Settore di cui al comma 1 procede alla definizione di apposita nota circolare, cui sono allegati, per ciascuna struttura amministrativa regionale, l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio oggetto di rendicontazione, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza, nonché i prospetti da utilizzare ai fini della determinazione dei residui provenienti dalla competenza, che, in tutto o in parte, vengono cancellati per la reimputazione agli esercizi successivi e confluiscono nel fondo pluriennale vincolato. 3. Con determinazione del Direttore di ciascuna struttura amministrativa è effettuata la ricognizione degli esiti della revisione dei residui attivi e passivi. 4. Nella nota di cui al comma 2 è individuato il congruo termine entro il quale le Direzioni regionali devono trasmettere al Settore Ragioneria le determinazioni dirigenziali di cui al comma 3. La mancata trasmissione nei termini indicati nella nota circolare, o la trasmissione di dati parziali, può rappresentare elemento di valutazione negativa nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance. 5. Il Settore Ragioneria, dopo aver effettuato la registrazione di tutte le rettifiche indicate nelle determinazioni dirigenziali di cui al comma 3, predispose la deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima dell'approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del preventivo parere da rilasciare entro i termini previsti dall'articolo dell'articolo 40 quater, comma 5 della l.r. 7/2001";
- con nota protocollo 00007929 del 3 febbraio 2022 la responsabile del Settore Ragioneria comunicava ai Dirigenti di Settore ed alle Ragionerie delegate della Giunta regionale l'avvio del procedimento di ricognizione dei residui attivi e passivi inviando la situazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata relativi alla competenza 2021 accompagnata da linee guida per la ricognizione di legge, con richiesta di restituzione alla competente struttura bilancio e ragioneria degli esiti delle attività di verifica e delle motivazioni sulle operazioni indicate completando le operazioni di ROR a norma del sopra riportato articolo 41 di regolamento di contabilità;
- che in tale nota è individuato un congruo termine entro il quale le Direzioni regionali devono trasmettere al Settore Ragioneria le determinazioni dirigenziali;
- che tale nota è in linea con le indicazioni della nota del Settore "Ragioneria" prot. n. 00124361 del 29/09/2021 relativa all'effettuazione nel corso del 2021 dall'attività di monitoraggio infrannuale della gestione sia in conto residui sia in conto competenza;
- che la comunicazione del 2022- anche per quest'anno - risulta ben dettagliata e utile operativamente in quanto alla stessa sono state allegate le "linee guida per il riaccertamento ordinario" quale vademecum esplicativo per i termini giuridici del riaccertamento; il collegio prende positivamente atto che nella stessa vengono dati precisi indirizzi in merito alle "specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o re imputazione" e quindi delle operazioni giuridicamente possibili sui residui attivi e passivi;
- le motivazioni inserite sono riconducibili a standard sicuramente funzionali per le operazioni di bilancio ma non sufficienti per i controlli demandati al collegio che deve verificare i principi per il mantenimento supportato da elementi documentali ovvero, oltre alle ragioni giuridiche per il mantenimento o per la re-imputazione, anche le eventuali situazioni di danno erariale in caso di cancellazione di residui dovute a negligenza, prescrizione o per ritardi nelle azioni dell'ente;
- a tal fine infatti il sottoscritto collegio si è attivato per effettuare il campionamento e chiedere gli elementi a supporto delle motivazioni inserite dai singoli responsabili negli allegati generali dei residui attivi e passivi;
- l'art. 28 del nuovo regolamento, come peraltro sollecitato dal collegio stesso, riporta: "I Direttori e i Dirigenti di Settore, nei limiti delle rispettive funzioni e di quanto previsto dagli articoli 17, comma 3, lettera b) e 18, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e di-

sposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), con riferimento alla materia finanziaria e contabile: ...omissis... g) procedono nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi ai capitoli ad essi assegnati fornendo, mediante specifica determinazione, adeguata motivazione della dubbia esigibilità e della inesigibilità definitiva degli stessi, nonché della relativa conservazione a residuo”;

- nella relazione al rendiconto 2020 il Collegio raccomandava, “anche al fine di una corretta imputazione delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli, di redigere da parte dei responsabili di settore una determinazione specifica ove evidenziare adeguate motivazioni per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o reimputato suggerendo di tenere conto dell’iter scelto dall’Ente nella stesura del regolamento di contabilità”;
- l’art. 29 del regolamento di cui sopra riporta la procedura iniziale propedeutica al ROR ed in particolare che: “1. Ove le attività poste in essere dai responsabili del procedimento d’entrata non abbiano consentito l’incasso delle entrate alla scadenza, i medesimi dovranno promuovere le azioni per evitare la prescrizione dei crediti. 2. I responsabili del procedimento di entrata controllano, in sede di verifica degli equilibri e prima della deliberazione del rendiconto in occasione del riaccertamento dei residui, la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità e l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’assunzione dell’accertamento. 3. I responsabili del procedimento di entrata, attraverso apposite schede inviate dal Settore Ragioneria, dispongono: a) lo stralcio dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; b) lo stralcio dei crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; c) l’eventuale stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione trascorsi tre anni dalla loro scadenza; d) la reimputazione all’esercizio di effettiva esigibilità dei crediti imputati ad un esercizio ma che, per effetto di eventi accaduti successivamente alla registrazione dell’accertamento, non risultano più di competenza finanziaria di tale esercizio; e) il riconoscimento di eventuali maggiori crediti; f) la conferma della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, indicando gli estremi di ciascun debitore, il titolo giuridico che supporta il credito e l’importo dovuto; g) relativamente alle posizioni di particolare difficoltà nella riscossione, per le quali si ritiene opportuno un accantonamento superiore rispetto all’andamento medio degli incassi per quella tipologia di credito, l’importo da accantonare al fondo crediti dubbia esigibilità, specificandone le cause ed indicando la somma del presunto mancato incasso. 4. Le operazioni di riaccertamento vanno adeguatamente motivate e, se necessario, documentate dai responsabili del procedimento di entrata, dando conto delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale e delle ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Rimane comunque l’obbligo in capo ai citati responsabili di attivare ogni possibile azione organizzativa per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie. 5. Per i crediti maturati sino al 31 dicembre di ciascun esercizio, entro la data di effettuazione del riaccertamento ordinario e, fatta salva ogni diversa e specifica disposizione di legge, il responsabile del procedimento di entrata può promuoverne l’annullamento qualora la procedura di recupero risulti particolarmente onerosa rispetto alla somma da recuperare. In tal caso presenta al responsabile del Settore Ragioneria una relazione documentata e la cancellazione del residuo attivo viene disposta in sede di riaccertamento ordinario.”
- Il collegio è stato informato dalla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria che le determinazioni dei singoli Direttori e Dirigenti di Settore, che effettuano la ricognizione degli esiti della revisione dei residui attivi e passivi, ove sono state evidenziate le motivazioni per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o reimputato, sono state rese definitive solo in data odierna;
- che solo per alcuni casi isolati, non è stato possibile acquisire entro la data odierna le determinazioni firmate; rispetto a queste si chiede di acquisirle entro la data di approvazione della Giunta copia firmata digitalmente;
- che le determinazioni, con le poche eccezioni di cui sopra, sono state acquisite in data odierna agli atti dal collegio evidenziando che non è stato possibile effettuare un controllo per totali in quanto gli allegati non lo evidenziano; si chiede per il futuro di inserirli;
- si evidenzia come tali determinazioni siano gli atti essenziali alla base del ROR in quanto la responsabilità della corretta imputazione/cancellazione/mantenimento è in capo ai singoli Direttori/Responsabili; infatti, nel caso in cui la sommatoria delle singole determinazioni non coincidesse – per puro errore materiale - con le operazioni complessive di ROR, sarebbero comunque le stesse a fare fede, inficiando il conseguente rendiconto definitivo;
- per evidenziare l’obbligatorietà della predisposizione delle determinazioni basterebbe il contenuto del D.lgs 118/2011, ed in particolare dell’articolo 63 comma 11 il quale recita “le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell’inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia;
- in tal senso vedasi infatti anche il contenuto della bozza di delibera Giunta, che riporta “**esaminare le proposte di determinazioni dei Settori a fini ricognitori delle risultanze dei residui attivi e passivi al 31.12.2021...omissis...**”;

- a dette norme – a specificarne l'obbligatorietà - è intervenuto anche il contenuto del nuovo regolamento di contabilità dell'ente, in particolare l'art. 28 punto 1 lettera g) che prevede l'obbligo di predisporre in sede di ROR da parte dei Direttori e dei Dirigenti di Settore, una specifica determinazione rilasciata, in seguito alla verifica da parte dei responsabili del procedimento di entrata dei tabulati di cui all'art. 29 comma 3 inviati dal Settore ragioneria prima dell'approvazione da parte della Giunta del ROR;
- si rammenta quanto più volte attenzionato dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti anche relativamente al contenuto delle motivazioni, atteso che la stessa Corte dei Conti Sezione Piemonte (rif. 14/2019/SRCPIE/PRSE) *"ricorda che la materia dei residui, sia attivi sia passivi, è di estremo rilievo nella materia dei bilanci pubblici...omissis...l'attività di riaccertamento dei residui va condotta su ciascuna partita creditizia. Considerata la finalità dell'operazione di riaccertamento, questa deve concretizzarsi in un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare la effettiva possibilità di riscuotere lo stesso, nonché un prudente apprezzamento delle ragioni che non hanno consentito di riscuoterlo in precedenza"*;
- la bozza di delibera e il ROR non tengono conto delle partite di giro;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011, relativamente al riaccertamento ordinario dei residui attivi, le Regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario;
- poiché l'importo dei residui attivi e passivi cancellati e da mantenere nel rendiconto 2021 è comunque complessivo, e tiene peraltro conto anche delle somme relative alla gestione del perimetro sanitario, il Collegio ha chiesto la verifica da parte degli uffici competenti di uno schema di raccordo al fine di riconciliare l'importo a bilancio con quello da riaccertamento inserito negli atti ufficiali;
- a tal proposito, vista la particolarità del ROR della Regione e della conseguente difficoltà di riscontro che può portare ad importanti errori, si rinnova il suggerimento affinché il gestionale contabile, tramite l'implementazione del software, possa governare anche tale processo di estrapolazione;
- nell'atto di riaccertamento ordinario 2021, non vengono prese in considerazione le cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate dai vari responsabili durante l'anno nonostante le proprie raccomandazioni inserite sia in rendiconto 2018, che in riaccertamento 2019 e 2020 neppure quale passaggio formale, in termini quantitativi, nella bozza di delibera in quanto le operazioni avvengono partendo dalle posizioni aperte al 31.12;
- inoltre negli allegati della bozza di delibera, tenuto conto anche dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011, che esclude dal riaccertamento il perimetro sanitario, pur essendo individuabili le suddivisioni tra le cancellazioni riguardanti i residui ante 2021 e quelli di competenza (ma non per totali), riportati in un unico allegato, la verifica rispetto ai dati riportati in rendiconto non risulta immediata; nonostante ciò, anche per quest'anno, il collegio ha richiesto ed ottenuto dall'Ufficio il prospetto di raccordo e riconciliazione che di seguito andremo a meglio illustrare;
- il prospetto pervenuto dagli uffici solo in data odierna, e che sarà oggetto di verifica anche in sede di Rendiconto – relativo alla situazione finale dei residui - risulta il seguente – da rendiconto presunto:

residui attivi

		di cui:		
		da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2021	2.308.438.875,36	1.094.889.329,19	456.684.127,31	756.865.418,86
anni pregressi	4.615.610.556,70	841.072.539,14	18.651.805,33	3.755.886.212,23
totali	6.924.049.432,06	1.935.961.868,33	475.335.932,64	4.512.751.631,09

residui passivi

		di cui:		
		da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2021	2.591.035.225,36	1.074.802.452,06	978.158.460,06	538.074.313,24
anni pregressi	5.225.061.100,51	278.180.207,75	3.237.816.596,37	1.709.064.296,39
totali	7.816.096.325,87	1.352.982.659,81	4.215.975.056,43	2.247.138.609,63

- evidenziando che la parte di residui cancellati durante l'anno 2021 non ha potuto essere campionata dal collegio in quanto non inserita negli atti di ROR, la posizione dei residui cancellati è la seguente:

dato da:		RENDICONTO	eliminati con ROR residui fino al 2020	eliminati in corso d'anno	sanità
RESIDUI ATTIVI ante 2021 ELIMINATI		22.264.517,89	di cui: 16.241.888,04	3.178.628,76	2.844.001,09

dato da:		RENDICONTO	eliminati con ROR residui fino al 2020	eliminati in corso d'anno	sanità
RESIDUI PASSIVI ante 2021 ELIMINATI		6.909.619,69	di cui: 3.038.632,53	3.203.429,98	667.557,18

- rispetto a tali posizioni cancellate si deve rilevare che, oltre a dover essere ricomprese nell'atto del ROR, a parere degli scriventi si renderebbe necessario, visto l'art. 63 comma 11, anche il parere dell'organo di revisione in quanto tale comma recita "sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere";
- tale parere, se non acquisito durante l'anno deve, ad interpretazione del collegio, far parte del ROR in quanto diversamente potrebbe celare comportamenti non corretti anche alla luce del contenuto dell'art. 63 comma 10 che evidenzia che "i residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare";
- di tale tenore anche il principio contabile 4/2 che prevede che: "il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto";

C - IN MERITO al CAMPIONAMENTO

- di aver effettuato numerosi incontri sia a mezzo sistemi di videoconferenza, call, telefonate plurisoggettive e confronti anche del solo collegio al fine di effettuare tutte le possibili verifiche;
- di aver effettuato le verifiche dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 formati ante 2021, delle risultanze dei residui attivi e passivi di competenza anno 2021, delle cancellazioni degli stessi nonché delle re-imputazioni tramite il campionamento tenuto conto della numerosità delle posizioni;
- del campione estratto, come precedentemente evidenziato, il collegio ne ha dato rilievo nei propri verbali di seduta;
- nonostante ciò il campionamento effettuato non ha potuto tenere conto – non essendo gli stessi presenti nelle stampe ufficiali del ROR - delle cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate durante l'anno dai singoli responsabili per un totale, nel 2021 - al netto dei residui riguardanti la sanità - di euro 3.203.429,98 (con le osservazioni comunque di cui oltre) per i residui passivi ed euro 3.178.628,76 per gli attivi, che saranno comunque oggetto di verifiche nei prossimi accessi prima dell'espressione del parere al rendiconto;
- il campionamento basato sul criterio della significatività finanziaria e della percentuale come numero di posizioni di residui iniziali, pari rispettivamente al 26,44% e allo 2,94% per i residui attivi, nonché al 13,78% e al 2,03% per i residui passivi, è stato effettuato tramite la scelta casuale - per ogni Direzione così da verificare il lavoro di tutte le stesse - tramite estrazione da apposito programma come da carte di lavoro in atti del Collegio;
- di aver richiesto alle rispettive Direzioni, a mezzo mail, le risultanze aggregate dei residui attivi e passivi estratti dalla procedura di campionamento evidenziando, inoltre, che tali campionamenti, sono stati individuati con metodo casuale ed in parte integrati dalla significatività, tenuto comunque conto che per i residui attivi sono complessivamente presenti oltre n. 2.551 posizioni tra residui e competenza (per complessivi euro 2.438.653.508,59 per un totale di campionati di euro 638.258.235,50) ed i passivi sono oltre n. 9.867 tra residui e competenza (per complessivi euro 2.453.154.112,26 per un totale campionati di euro 338.187.028,41) a cui sono stati aggiunti altre posizioni relativi ai residui attivi ante 2021 cancellati per ulteriori euro 6.403.292,36;
- il campionamento scelto ha permesso di controllare il lavoro di ogni Direzione, il campione è stato scelto partendo dai file delle singole direzioni e quindi sono ricadute nel campionamento comunque tutte le tipologie di operazioni relative ai residui sia attivi che passivi;
- il controllo sulle Direzioni continuerà comunque nel corso dei prossimi accessi presso l'ente in quanto per alcune situazioni, stante la mole della

documentazione da esaminare, occorrerà approfondire in seguito, soprattutto rispetto a talune posizioni che necessitano di ulteriori confronti diretti con i responsabili presso l'ente anche in vista del prossimo rendiconto e della valutazione dell'FCDE.

D - IN MERITO alle CRITICITA' RICONTRATE sui controlli

Premettendo che il parere sul ROR finalizzato alla verifica della correttezza dei valori attenzionati non comporta implicitamente la valutazione della correttezza circa le procedure preventive ed i rapporti giuridici posti in essere dall'ente, il collegio evidenzia:

- che i documenti ricevuti, seppur meglio organizzati rispetto all'anno precedente, hanno presentato per alcune posizioni particolare difficoltà nella ricostruzione delle stesse in quanto non risultavano accompagnati da note esplicative bensì spesso consistenti in numerosi documenti non sempre riconducibili direttamente alla posizione dell'accertamento o impegno richiesto;
- di aver riscontrato alcune problematiche relative in particolare alla tardività delle azioni amministrative messe in campo per il recupero dei crediti nonché alla tardività delle azioni intraprese su residui attivi molto datati; verranno attuate verifiche su responsabilità relative ad eventuali prescrizioni;
- tardivi riallineamenti di residui attivi collegati a corrispondenti partite di parte spesa effettuate in anni pregressi che, pertanto, evidenziano residui mantenuti negli anni precedenti che non sarebbero dovuti essere mantenuti;
- numerosi errori riscontrati nelle fase di incasso di anni pregressi, che hanno avuto quale conseguenza il mantenimento per anni di residui attivi non esistenti;
- ritardi nelle procedure di recupero, soprattutto relativo a partite di recupero per revoca di contributi concessi;
- residui attivi mantenuti per diversi anni, seppur non dovuti, con ritardi nella cancellazione rispetto alle motivazioni, ed atti risalenti ad anni pregressi (non 2021);
- cancellazioni di residui attivi anni 2016 e 2018 che non corrispondevano a obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- cancellazioni che evidenziano in passato una non corretta puntuale applicazione dei principi contabili in merito alla competenza dell'accertamento e dell'impegno che portano, non tanto ad una modifica complessiva dei residui attivi e passivi, ma ad una gestione non in linea con i principi di redazione dei bilanci ed alle conseguenti ripercussioni sui singoli bilanci annuali;
- partite anni pregressi accertate o impegnate con ritardo rispetto alle determinate, con conseguente errata imputazione per competenza;
- presenza di residui passivi datati che non hanno motivazioni per non essere pagati, e residui attivi datati che non vengono da tempo sollecitati, rischiando così anche le possibili prescrizioni e i conseguenti danni erariali;
- mancanza di documentazione nella cancellazioni di residui attivi che attesti le procedure seguite nel recupero al fine di provare le azioni poste in essere dall'ente sull'interruzione dei termini di prescrizione, la mancata prescrizione per negligenza o errore;
- problematiche inerenti la gestione delle riscossioni coatte e probabili mancanze nella vigilanza in merito alle operazioni condotte da parte dei soggetti riscossori esterni;
- non essendo ancora pervenute le riconciliazioni per le partite tra le partecipate e l'Ente le stesse verranno verificate prima del rendiconto, seppur vi siano ancora criticità sull'organizzazione ipotizzata dagli uffici competenti;

E - IN MERITO ai RISULTATI del ROR

- dai documenti definitivi ricevuti dagli uffici si evidenziano le seguenti situazioni complessivamente riassunte, tenuto conto che a norma dell'art. 60 comma 4 "la gestione della competenza è separata da quella dei residui":
 - residui attivi 2021 da mantenere euro 1.094.889.329,19;
 - residui attivi ante 2021 da mantenere euro 841.072.539,14;
- e quindi per un totale di residui attivi euro 1.935.961.868,33;
- residui attivi ante 2021 eliminati per insussistenza euro 88.768.210,78 di cui:
 - residui attivi ante 2021 eliminati euro 16.241.888,04;
- e quindi per un totale di residui passivi eliminazioni 2021 di euro 105.010.098,82;

- residui passivi 2021 da mantenere euro 1.074.802.452,06;
- residui passivi ante 2021 da mantenere euro 278.180.207,75;

e quindi per un totale di euro 1.352.982.659,81;

- residui passivi ante 2021 eliminati euro 3.038.632,53;
- eliminazioni 2021 euro 86.507.820,40;

e quindi per un totale di euro 89.546.452,93;

- accertamenti attivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 397.681.541,44 di cui euro 396.833.630,74 reimputati al 2022 ed euro 847.910,70 reimputati al 2023;
 - impegni passivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 1.010.624.999,52 di cui euro 1.004.109.725,95 reimputati al 2022, euro 5.722.801,81 reimputati al 2023 e euro 792.471,76 reimputati al 2024 nel triennio ma solo per euro 612.943.458,08 con movimentata dell'FPV come meglio oltre evidenziato;
 - per FPV vedasi in seguito in apposita sezione.
- tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti;
 - tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa;
 - relativamente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi la normativa prevede che *"le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II...omissis"* ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011;
 - che il collegio, in data 16 febbraio 2022, ha ricevuto la tabella del risultato di amministrazione presunto 2021 inviato anche alla Corte dei conti (rif. verb. 5/2022), definito con delibera DGR 47-4604 del 28 gennaio 2022 nella quale l'ente ha riportato il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 42 comma 9 del D.Lgs 118/2011;
 - nonostante ciò, solo in sede di rendiconto, alcune poste saranno effettivamente accantonate ad FCDE e quindi, solo allora, si potrà evidenziare la correttezza del risultato di amministrazione e soprattutto del risultato di secondo livello, e quindi dell'entità del disavanzo.

Il collegio richiamati,

- l'articolo art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 il quale recita: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- gli enti di cui al comma 1 sono per il D.lgs 118/2011 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs 118/2011 e quindi come si evince al comma 1 dell'art. 2 anche le Regioni;
- il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: **«Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo**

pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.»;

- l'art. 60 del D.Lgs 118/2011 denominato "gestione dei residui";
- l'art. 63 del D.Lgs 118/2011 comma 8 che riporta che "in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui", il comma 9 "possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente" e comma 10 "i residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare";
- l'art. 63 comma 11 che riporta "le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità";

tenuto conto che

- Il riaccertamento ordinario deve trovare specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato tramite un atto annuale a cui segue appunto il parere dei revisori;
- non sono stati effettuati riaccertamenti parziali inviati al collegio;

visto

- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando gli artt. 53, 56 e 57 nonché l'art. 72 I in merito alle funzioni del collegio dei revisori anche verso la Giunta regionale nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs n. 123/2011;
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.m.i.i. con particolare riferimento agli artt. 30 e 32, pur evidenziando che la norma non richiama quanto disciplinato dai principi armonizzati relativamente al riaccertamento ordinario dei residui;
- il "Regolamento regionale di contabilità" n. 9 del 16 luglio 2021, ed in particolare l'art. 41;
- che il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato con L.R. n. 8 del 15 aprile 2021;
- che il bilancio di previsione 2021-2023 è stato assestato con L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 corredato dal proprio parere (rif. verb. 17/2021);
- che non risulta ancora approvato il bilancio di previsione 2022-2024 sul cui DDL 181 ed emendamenti di cui al proprio parere (rif. verb. 6/2022 allegato 1);
- il D.Lgs. n. 118/2011, ove all'art. 67 statuisce "l'autonomia contabile del Consiglio Regionale";
- che il Consiglio Regionale non ha ancora provveduto con proprio atto all'approvazione definitiva del "Riaccertamento residui attivi e passivi" e che lo stesso non è neppure ancora stato notificato al collegio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono tenendo conto della tecnica di campionamento meglio

sopra descritta, come da documenti acquisiti e conservati nelle carte di lavoro;

esamina la documentazione istruttoria pervenuta a supporto della proposta di deliberazione in oggetto e i dati sotto riportati.

1 – RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

Alla data del ROR la situazione dei residui da mantenere, reimputare e stralciare è la seguente, evidenziando che è stato possibile quest'anno, avendo l'ente superato i limiti della procedura preesistenti, avere le stampe degli accertamenti e riassuntive post- ROR del rendiconto, cosicché è stato possibile riconciliare gli accertamenti con gli incassi ma si è in attesa di effettuare i controlli con i dati della tesoreria, rinviati pertanto a rendiconto:

Residui attivi competenza 2021

Titolo	Descrizione Titolo	Residui attivi 31/12/2021	Residuo da conservare al 31/12/2021	Insussistenza Inesigibilità stralcio	Residuo da reimputare
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	572.454.816,33	572.452.816,33	2.000,00	-
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	412.299.118,13	203.680.993,74	53.215.245,40	155.402.878,99
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	174.960.825,93	170.286.179,61	2.916.311,20	1.758.335,12
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	385.853.965,08	142.610.858,18	2.722.779,57	240.520.327,33
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	35.770.355,94	5.858.481,33	29.911.874,61	-
Totale complessivo		1.581.339.081,41	1.094.889.329,19	88.768.210,78	397.681.541,44

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2021, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state reimputate all'esercizio in cui sono esigibili come di seguito evidenziato:

- al 2022 euro 396.833.630,74
- al 2023 euro 847.910,70
- al 2024 euro 0,00

a cui corrispondono altrettante spese re-imputate senza movimentazione pertanto dell'FPV.

Alla data del ROR la situazione dei residui ATTIVI da mantenere e da stralciare relativa agli ante 2021 (quindi 2020 e anni precedenti) è la seguente, verificate con le stampe riassuntive post- ROR del rendiconto:

Residui attivi al 31/12/2021 relativi alla gestione 2020 e anni precedenti

Titolo	Descrizione Titolo	Residui attivi 31/12/2021	Residuo da conservare al 31/12/2021	Insussistenza Inesigibilità stralcio
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	511.236.060,76	511.236.060,76	-
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	45.290.089,54	40.601.356,29	4.688.733,25
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	171.144.818,38	161.842.964,87	9.301.853,51
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	122.700.726,10	120.449.424,82	2.251.301,28
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.845.206,40	5.845.206,40	-
6	ACCENSIONE PRESTITI	1.097.526,00	1.097.526,00	-
Totale complessivo		857.314.427,18	841.072.539,14	16.241.888,04

2 - RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021

Alla data del ROR la situazione degli impegni da mantenere, reimputare e stralciare è la seguente, evidenziando che è stato possibile quest'anno, avendo l'ente superato i limiti della procedura preesistenti, avere le stampe degli impegni e riassuntive post- ROR del rendiconto, cosicché è stato possibile riconciliare gli impegni con i pagamenti ma si è in attesa di effettuare i controlli con i dati della tesoreria, rinviato pertanto a rendiconto

Residui passivi competenza 2021

Titolo	Descrizione Titolo	Residui passivi 31/12/2021	Residuo da conservare al 31/12/2021	Economia residuo	Residuo da reimputare
1	Spese correnti	1.333.900.937,59	867.457.251,33	42.737.231,76	423.706.454,50
2	Spese in conto capitale	804.342.459,78	203.565.200,73	13.858.714,03	586.918.545,02
3	Spese per incremento attività finanziarie	33.691.874,61	3.780.000,00	29.911.874,61	-
4	Rimborso Prestiti	0	0	0	0
Totale complessivo		2.171.935.271,98	1.074.802.452,06	86.507.820,40	1.010.624.999,52

Rispetto alle reimputazioni di euro 1.010.624.999,52, di cui euro 612.943.458,08 movimentano l'FPV mentre euro 397.681.541,44 con movimenti di pari entrata e pari spesa, così suddivise:

- al 2022 euro 1.004.109.725,95 di cui euro 607.276.095,21 ad FPV oltre ad euro 396.833.630,74 di pari entrata e pari spesa;
- al 2023 euro 5.772.801,81 di cui euro 4.924.891,11 ad FPV oltre ad euro 847.910,70 di pari entrata e pari spesa;
- al 2024 euro 792.471,76 ad FPV.

Alla data del ROR la situazione dei residui PASSIVI da mantenere e da stralciare relativa agli ante 2021 (quindi 2020 e anni precedenti) è la seguente, verificate con le stampe riassuntive post- ROR del rendiconto:

Residui passivi al 31/12/2021 relativi alla gestione 2020 e anni precedenti

Titolo	Descrizione Titolo	Residui passivi pre-ROR 31/12/2021	Residuo da conservare al 31/12/2021	Economia residuo-insussistenze e cancellazioni
1	Spese correnti	112.892.297,11	110.585.509,65	2.306.787,46
2	Spese in conto capitale	164.955.929,46	164.224.084,39	731.845,07
3	Spese per incremento attività finanziarie	3.370.613,71	3.370.613,71	0,00
Totale		281.218.840,28	278.180.207,75	3.038.632,53

3 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2021

Il FPV finale spesa 2020 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio 2021 approvato nei giorni scorsi. Nella Legge di bilancio 2022-2024 l'FPV presunto è stato ipotizzato come segue:

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato	132.912.696,97	3.057.701,06	0,00

Poiché fondo pluriennale vincolato finale 2021 dopo il ROR, che diviene l'FPV iniziale del 2022, risulta invece il seguente:

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato	612.943.458,08	5.667.362,87	792.471,76

la variazione dovrà riguardare unicamente la differenza per riportare l'FPV alla corretta consistenza a seguito alla chiusura del rendiconto, rispetto a quanto inserito nel FPV iniziale previsto della Legge di bilancio. 2022-2024.

Il Fondo pluriennale pertanto al 31 dicembre 2021 definitivo a seguito del ROR risulta così suddiviso:

Fondo pluriennale vincolato	2022	2023	2024
Parte c/corrente	276.227.019,11	1.051.312,87	792.471,76
Parte c/capitale	336.716.438,97	4.616.050,00	0,00
totale	612.943.458,08	5.667.362,87	792.471,76

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2021, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

4 - RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (escluso il titolo 9): euro 1.935.961.868,33 di cui:

- euro 841.072.539,14 da gestione residui;
- euro 1.094.889.329,19 da gestione competenza 2021.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (escluso il titolo 7) euro 1.352.982.659,81 di cui:

- euro 278.180.207,75 da gestione residui;
- euro 1.074.802.452,06 da gestione competenza 2021.

5 - ANZIANITA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario ipotizzati dall'ente, classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

TITOLO	Descrizione Titolo	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	70.039,75	13.096,00		2.410.380,19	15.917.645,91	158.878.047,88	333.946.851,03	572.452.816,33	1.083.688.877,09
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.503.862,53	5.773.648,34	291.285,78	308.008,20	4.154.633,86	4.415.276,24	22.154.641,34	203.680.993,74	244.282.350,03
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.083.539,34	9.913.659,33	5.764.244,27	3.026.933,98	63.091.877,92	72.694.409,72	6.268.300,31	170.286.179,61	332.129.144,48
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	104.656,77		5.946.879,78	7.955.953,91	2.164.035,66	28.675.918,81	75.601.979,89	142.610.858,18	263.060.283,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	574.596,35			9.028,50	30.000,00	5.231.581,55	5.858.481,33	11.703.687,73
6	ACCENSIONE PRESTITI	-			1.097.526,00					1.097.526,00
Totale		4.762.098,39	16.275.000,02	12.002.409,83	14.798.802,28	85.337.221,85	264.693.652,65	443.203.354,12	1.094.889.329,19	1.935.961.868,33

Di seguito si evidenzia il dettaglio dei residui attivi anche precedenti il 2014 per totali, mentre si rinvia in fase di rendiconto l'esame dettagliato delle somme incassate a valere sui residui attivi.

anno accertamento	Residuo mantenuti 31/12/2021 pre 2021
1997	0,00
1999	0,00
2000	0,00
2001	1.661.289,72
2002	397.982,12
2003	1.001.120,09
2004	615.015,59
2005	0,00
2006	167.623,42
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00
2010	760.000,00
2011	276,06
2012	48.454,00
2013	110.337,39
2014	0,00
2015	16.275.000,02
2016	12.002.409,83
2017	14.798.802,28
2018	85.337.221,85
2019	264.693.652,65
2020	443.203.354,12
Totale complessivo	841.072.539,14

A tal proposito in merito alla capacità di riscossione, richiamando quanto a questa specifica categoria riportato nel paragrafo delle criticità, il collegio evidenzia una sostanziale scarsa capacità di riscossione di numerose tipologie di entrata riscontrata anche nelle operazioni di campionamento rispetto alle quali il collegio, oltre a fare pervenire osservazioni in fase di rendiconto, proseguirà con alcuni controlli con i singoli responsabili tenuto conto delle criticità riscontrate su numerose posizioni.

La presenza soprattutto di residui attivi, ma anche passivi, con una anzianità molto datata obbliga il collegio a richiamare nuovamente l'ente a mettere in atto ogni azione possibile per la verifica delle motivazioni, attivando procedure dedicate alla verifica della mancata prescrizione al fine di evidenziare eventuali responsabilità, non solo interne, ma anche di eventuali soggetti riscossori esterni.

Si evidenzia inoltre la necessità di mettere in atto, oltre a quanto previsto nel nuovo regolamento di contabilità, e alle importanti azioni dell'ufficio Ragioneria, un'operazione di controllo in merito alla gestione delle partite gestite da riscossori coattivi esterni, indagando sui tempi di affidamento del credito al soggetto esterno da parte della struttura, sulle modalità di gestione da parte dei riscossori in merito alle azioni messe in atto al fine di evitare prescrizioni dei crediti, nonché la necessaria fase di rendicontazione, che non può essere solo finale bensì periodica su tutti questi aspetti. A tal proposito si richiamano i Responsabili delle entrate ad attenzionare le norme, in particolare si sottolinea che lo "scarico" al riscossore delle posizioni creditorie non equivale al venir meno della responsabilità da parte del singolo dirigente/funziionario responsabile perché lo stesso è tenuto alla vigilanza ed al controllo dell'attività di riscossione, delle azioni esecutive intraprese, dell'adeguatezza

dell'attività svolta, della corretta applicazione di atti interruttivi della prescrizione, della corretta notifica degli atti, il tutto al fine non ultimo di acquisire i giustificativi necessari a conferma delle motivazioni da inserire in ROR.

Il Collegio sottolinea come l'analisi relativa alla gestione ed alla rendicontazione riferita ai residui, sia attivi che passivi, rivesta un ruolo di grande importanza, in quanto gli stessi incidono in modo sostanziale sulla determinazione della situazione finanziaria della Regione nonché soprattutto - come più volte evidenziato - sull'effettivo risultato di amministrazione che, unitamente alla correttezza dei vincoli di bilancio, permettono di addivenire al corretto risultato finale dell'ente e al conseguente corretto piano di rientro.

6 - ANZIANITA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario ipotizzata dall'ente classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Titolo	Descrizione Titolo	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale complessivo
1	Spese correnti	17.038,25	715,88	3.002.765,87	2.894.486,72	1.677.173,90	11.247.012,02	91.746.317,01	867.457.251,33	978.042.760,98
2	Spese in conto capitale	4.401.477,34	6.000.000,00	36.960.395,63	45.642.169,12	5.716.677,93	9.463.768,32	56.039.596,05	203.565.200,73	367.789.285,12
3	Spese per incremento attività finanziarie							3.370.613,71	3.780.000,00	7.150.613,71
Totale complessivo		4.418.515,59	6.000.715,88	39.963.161,50	48.536.655,84	7.393.851,83	20.710.780,34	151.156.526,77	1.074.802.452,06	1.352.982.659,81

7 - ADEGUATA MOTIVAZIONE

Il collegio, verificata la documentazione pervenuta, prendendo positivamente atto del lavoro iniziato negli scorsi anni dall'ufficio Ragioneria e proseguito in continuità tramite le direttive impartite dalla Responsabile del Settore Ragioneria con prot. 7929 del 3 febbraio 2022 con le quali la stessa ha richiesto specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o re-imputazione, ha preso atto delle motivazioni inserite nei fogli di lavoro finalizzati al riaccertamento e divenuti gli allegati A e B della bozza di delibera di Giunta.

Prendendo atto della necessità che le casistiche siano standardizzate ai fini all'espletamento delle operazioni contabili, invita i singoli Responsabili per il futuro, anche nelle singole determinazioni, a documentare il più possibile le motivazioni a supporto delle operazioni effettuate, anche al fine di una corretta riconducibilità delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli.

In merito si chiede che relativamente al mantenimento di residui si inseriscano gli elementi giuridici necessari allo stesso, mentre per le cancellazioni si provino le mancate prescrizioni e la mancata negligenza che può portare a danno erariale.

Si evidenzia infatti come anche la Corte dei conti abbia richiamato l'attenzione alla necessaria indicazione di dettagliate motivazioni. Si rinvia, altresì, alle osservazioni e suggerimenti di seguito.

8 - OSSERVAZIONI e SUGGERIMENTI

Il collegio, tenuto conto delle verifiche effettuate meglio sopra dettagliate, richiamando il paragrafo delle criticità:

- tenuto conto della numerosità e "ricorrenza ordinaria" della presenza di residui attivi e passivi verso i Comuni del territorio, pur ritenendo legittima – peraltro normata, ed in alcuni casi prevista da direttive di atti di Giunta - la possibilità di compensazione delle partite di incasso e pagamento, tenendo conto della delibera di indirizzo dell'ente in tal senso, si chiede, come già auspicato nel precedente riaccertamento - di addivenire con data 31.12 ad una circolarizzazione con tutti gli enti, al fine di certificare la corretta situazione creditoria e debitoria anche nei bilanci degli enti pubblici al 31 dicembre 2021;
- si riporta che per alcune posizioni si procederà alla verifica del prudenziale inserimento in FCDE in sede di rendiconto 2021;
- raccomanda di monitorare costantemente l'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote, provvedendo

allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati;

- rammentando che, seppur da qualche anno il collegio abbia invitato *“l'ente a trasmettere all'Organo di revisione un resoconto motivato dell'attività svolta con periodicità almeno semestrale durante l'anno 2021, provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati”*, tale relazione non risulta mai pervenuta. Si riformula l'invito ritenendo tale campo di sensibile rischio per l'ente;
- in merito alla bozza di delibera di Giunta pervenuta al collegio, non ancora denominata, si chiede nuovamente per il futuro di ivi inserire dettagliatamente, o almeno per totali, le movimentazioni effettuate sui residui attivi e passivi evidenziando un raccordo con il perimetro sanitario non riaccertato, così come riportato dal collegio nella presente relazione, ed anche l'anzianità dei residui, evidenziando altresì le cancellazioni avvenute durante l'anno ai fini del campionamento e dei controlli, tenuto conto che, a parere del collegio a norma dell'art. 63 comma 11 del D. Lgs 118/2011, nessun residuo attivo e passivo può essere variato o re-imputato ad altri esercizi – salvo quelli previsti dalla norma – senza il proprio parere. Rispetto a ciò il collegio evidenzia una irregolarità;
- attuare un'operazione di controllo in merito alla gestione delle partite gestite da riscossori esterni, indagando sui tempi di affidamento del credito al soggetto esterno da parte della struttura, sulle modalità di gestione da parte dei riscossori in merito alle azioni messe in atto al fine di evitare prescrizioni dei crediti, nonché la necessaria fase di rendicontazione.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione, richiamando le criticità riscontrate in apposito paragrafo:

- tenuto conto che le cancellazioni effettuate durante l'anno non modificherebbero comunque il risultato e i residui sul rendiconto bensì, eventualmente, potrebbero rilevare situazioni di danno erariale o di responsabilità dirigenziale e che pertanto verranno effettuate ulteriori verifiche a campione;
- che le situazioni dubbie e meritevoli di ulteriori approfondimenti, ai fini della significatività del campionamento, rispetto al ROR, non alterano la significatività del campione ed il parere espresso in base alle verifiche sui valori complessivamente attenzionati;
- le criticità evidenziate riguardano principalmente gestioni relative ad annualità pregresse che non obbligano a modifiche delle risultanze complessive del ROR 2021;

rilascia **parere favorevole** al riaccertamento ordinario.


29 marzo 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Elisa Venturini



Dott.ssa Oliva Cutone



Dott. Pietro Boraschi

